

Gaetano Azzariti: dal Tribunale della razza alla Corte costituzionale



Massimiliano Boni

Benché Gaetano Azzariti (1881-1961) abbia avuto una particolare rilevanza nella storia della magistratura (capo dell'Ufficio legislativo del ministero di Grazia e giustizia per oltre venti anni, poi guardasigilli, infine giudice costituzionale), appartenendo a quel novero di giuristi che operò in un arco di tempo che va dall'Italia liberale di inizio Novecento a quella repubblicana, la sua figura è stata oggetto di studio solo in tempi relativamente recenti¹. In particolare, solo recentemente si è cominciata a studiare la sua carriera negli anni che vanno dal 1938 al 1943, quando Azzariti occupò un ruolo di primissimo piano nell'apparato politico-amministrativo del regime, presiedendo uno dei più importanti strumenti messi a punto per la persecuzione razziale: il Tribunale della razza².

Metterne a fuoco la figura consente dunque di riflettere su una caratteristica, per la verità non rara negli uomini del suo tempo, da lui coltivata con i successi maggiori:

L'autore desidera ringraziare Michele Sarfatti per l'aiuto fornito in avvio di ricerca, e Giovanni Focardi e Ilaria Pavan per i preziosi suggerimenti che hanno contribuito a migliorarla; ciononostante, ogni eventuale lacuna è comunque da addebitare esclusivamente all'autore stesso. Le opinioni espresse dall'autore, consigliere della Corte costituzionale, sono personali e non impegnano l'istituzione di appartenenza.

¹ Tutti gli scritti su Azzariti ne evidenziano le qualità di giurista, fondamento della sua lunga carriera e del suo grande prestigio. Essi concordano anche sul suo contributo alla legislazione fascista. La divergenza, invece, riguarda la sua adesione al regime, e in particolare il suo ruolo come presidente del Tribunale della razza. In generale, la figura di Azzariti rimanda alla questione della continuità tra lo stato liberale, quello fascista e quello repubblicano su cui, fra tanti, si veda N. Tranfaglia, *Dallo Stato liberale al regime fascista*, Milano, Feltrinelli, 1973; C. Pavone, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pp. 74 ss., che ricomprende alcuni scritti risalenti al 1974.

² Tra i primi lavori a indicare il ruolo e le responsabilità di Azzariti c'è R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1961 (per questo saggio, invece, è stata utilizzata l'edizione del 1988). Si vedano anche E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, Roma-Bari, Laterza, 2005; G. Focardi, *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, «Passato e presente», 64, 2005 pp. 61 ss.; M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, Torino, Einaudi, 2007; M.A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, Bologna, Il Mulino, 2008; N. Rondinone, *Il «tribunale della razza» e la magistratura*, in L. Garlati, T. Vettor (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto: a 70 anni dalle leggi razziali*, Milano, Giuffrè, 2009; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei giuristi*, Milano, Giuffrè, 2011.

quella di sapersi traghettare dal ventennio fascista all'Italia repubblicana, fino a presiederne una delle sue maggiori istituzioni. L'interesse per tale parabola va oltre la singola figura. Azzariti, infatti, appare espressione di un atteggiamento diffuso, che richiese una spiccata capacità di adattarsi ai cambiamenti politici in corso per proiettarsi nella nuova fase. Nel suo caso, il successo professionale e il prestigio che gli fu riconosciuto anche dopo il 1948, nonostante fosse stato a lungo uno dei maggiori collaboratori dei ministri della giustizia fascisti, sembrano dovuti anche a un contesto socio-culturale e politico, quello del dopoguerra, in cui si stentò ad avviare una riflessione sulla persecuzione antisemita in Italia. Di recente, Ilaria Pavan ha infatti evidenziato che:

in Italia si è assistito negli ultimi anni alla comparsa di un numero consistente di nuovi studi sul tema della persecuzione razzista che hanno favorito il rovesciamento di tesi storiografiche a lungo condivise, in gran parte riconducibili al mito del «bravo italiano», all'idea che la persecuzione antiebraica potesse considerarsi come una sorta di incidente di percorso nella storia d'Italia. [...] A quest'interpretazione ha fatto per lungo tempo da corollario anche l'idea che la legislazione razziale fascista [...] non avesse avuto che una scarsa e blanda applicazione⁵.

La figura di Azzariti merita dunque di essere studiata per verificare come gli fu possibile, dopo avere contribuito a sostenere l'impianto razzista del fascismo, creare attorno a tale esperienza un «buco nero», facendone perdere ogni traccia già all'indomani della fine della guerra⁴.

La macchina della persecuzione degli ebrei

Esula da questo studio una puntuale ricostruzione delle cause che portarono Mussolini a realizzare una politica repressiva verso gli ebrei⁵. Appare invece di interesse riassumere i perni principali della «macchina della persecuzione»⁶ attraverso cui il regime costruì un sistema di accanimento su una parte della popolazione italiana. La macchina fu progettata attraverso una progressiva sedimentazione di norme e di atti amministrativi, fino a produrre un nuovo *corpus* giuridico⁷. Si impiantarono così nel

⁵ I. Pavan, *Tra indifferenza e oblio. Le conseguenze economiche delle leggi razziali in Italia 1938-1970*, Firenze, Le Monnier, 2004, pp. 3 ss.

⁴ L'espressione «buco nero» è di G. Focardi, *I magistrati tra la Rsi e l'epurazione*, in S. Bugiardini (a cura di), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Roma, Carocci, 2006, pp. 320 ss.

⁵ In generale, sul tema si veda M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp. 118 ss.

⁶ Così M.A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista*, cit., p. 141.

⁷ L'abrogazione dell'intero complesso normativo richiese l'adozione, in circa quarant'anni, di quasi cento provvedimenti contrari. Cfr. M. Toscano, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, Roma, Servizio studi del Senato della Repubblica, 1988. Per una ricostruzione più dettagliata della vicenda, cfr. Id., *L'abrogazione delle leggi razziali*, in M. Sarfatti (a cura di), *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, Firenze, La Giuntina, 1998.

sistema norme ed organi nuovi, frutto di studi ed elaborazioni prodotte dallo sforzo della *intelligenza* del tempo, di cui certo Azzariti fece parte, grazie alle sue competenze e al suo ruolo nell'amministrazione statale⁸. Quanto al suo funzionamento pratico, la macchina si avvale di un apparato organizzativo che, pur poggiandosi sulle strutture già esistenti, ebbe necessità di un apposito centro di comando, in grado di assicurare l'integrità biologica del popolo italiano: inizialmente fu la Direzione generale per la demografia e la razza (Demorazza), per divenire però poco dopo bicefalo, con la creazione di una Commissione per la difesa della razza (Tribunale della razza).

Volendo riassumere le componenti della macchina della persecuzione, dovrà dirsi della pubblicazione, nell'estate del 1938, del *Manifesto della razza*⁹, che diede fondamento ideologico a una serie di misure introdotte a partire dal settembre di quell'anno. Si cominciò con l'espellere i docenti e gli studenti ebrei dalle scuole e dalle università¹⁰, quindi si vietò la dimora nel territorio dello stato agli ebrei stranieri, revocando le cittadinanze concesse dopo il 1° gennaio 1919¹¹. Il passo successivo fu l'elaborazione della «Magna Charta» del razzismo italiano¹², ossia l'elaborazione di un sistema quanto più possibile capillare, che colpisse gli ebrei nelle libertà personali, nel patrimonio, nella loro identità di cittadini italiani. Con l'autunno furono adottate nuove norme, che ponevano divieti e limiti alla possibilità di sposarsi con cittadini non ebrei (*rectius*: ariani), definivano l'appartenenza alla «razza ebraica», fissavano limiti alla capacità giuridica ed economica, espellevano gli ebrei italiani dall'amministrazione statale¹³.

In tale contesto di generale estromissione, venne prevista anche la possibilità di un'attenuazione delle misure, nonché quella eccezionale di sottrarsi quasi per intero ad esse. Il primo caso fu quello della cosiddetta discriminazione, che consentiva la deroga ad alcune limitazioni (per lo più di carattere economico), solo che si fosse ottenuto un provvedimento del ministro dell'Interno, insindacabile e non soggetto a impugnazione. Per ottenere la discriminazione occorreva rientrare in una delle categorie individuate dal legislatore; si poteva per esempio essere discriminati per avere acquisito benemerienze belliche o politiche, e tra i beneficiari rientravano anche gli ascendenti e i discendenti dell'avente diritto, fino al secondo grado¹⁴.

⁸ «Negli anni della dittatura, A[zariti] fu, infatti, tra gli interlocutori più potenti ed ascoltati [...] dell'intero dicastero»: cfr. A. Meniconi, *Ad vocem, Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 135 ss.

⁹ Pubblicato sul «Giornale d'Italia» il 14 luglio 1938, i suoi contenuti furono poi ripresi dalla *Dichiarazione sulla razza*, approvata dal Gran Consiglio del fascismo il 6-7 ottobre 1938.

¹⁰ Rdl 5 settembre 1938, n. 1390.

¹¹ Rdl 7 settembre 1938, n. 1381. Contestualmente, si prevedeva l'espulsione degli ebrei stranieri entro il 12 marzo 1939.

¹² Così R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., p. 344. Per un esame approfondito della normativa, «La Rassegna mensile di Israel», LXXIII - II ed. speciale per il 70° anniversario delle leggi razziali.

¹³ Rdl 17 novembre 1938, n. 1728.

¹⁴ Tra le cause che consentivano la discriminazione vi era, ad esempio, l'essere stati feriti in guerra, o l'essersi iscritti al Pnf entro il 1924. In realtà, anche in questo ambito la discrezionalità riservata all'amministrazione era molto ampia: cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei*, cit., pp. 177 ss.

A partire dall'estate del 1939 fu introdotto inoltre l'istituto della cosiddetta arianizzazione¹⁵. In tal caso si sarebbe provveduto a dichiarare «la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità alle risultanze degli atti dello stato civile»¹⁶, cosicché la persona dichiarata ariana veniva sottratta, pur con perduranti limitazioni, alla persecuzione. A differenza della discriminazione, per ottenere l'arianizzazione non fu individuata una casistica, e tutto rientrò nell'imperscrutabile valutazione del Tribunale della razza.

A favore del Tribunale della razza?

L'attività istruttoria inerente all'arianizzazione venne affidata a una commissione incaricata di fornire un parere al ministro dell'Interno. Dalla disciplina istitutiva della commissione emerge la totale discrezionalità del suo agire. Pur essendo il parere motivato (art. 3, c. 2), nessuna possibilità di sindacato al suo operato era consentita, essendone vietato, a priori, l'accesso agli atti¹⁷. Quanto ai suoi poteri, essi erano simili a quelli dell'autorità giudiziaria (da cui il nome di Tribunale della razza), potendo chiamare a deporre «qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini dell'istruttoria»; nonché «compiere tutte le altre indagini del caso»¹⁸, con uno spettro di azioni sulla carta illimitato, tale da farlo ritenere una giurisdizione speciale¹⁹.

Si costituì in tal modo un sistema impermeabile a ogni controllo, fondato sulla segretezza dell'azione e l'arbitrio delle scelte. A fronte del parere motivato, ma segreto, del Tribunale, si collegava il decreto non motivato, che al primo si conformava, del ministro²⁰, il quale era «insindacabile», cioè sottratto a ogni scrutinio da parte dell'autorità sia amministrativa sia giurisdizionale²¹. L'assoluta arbitrarietà della procedura era infine sancita dall'effetto del decreto, che non modificava lo *status* del soggetto

¹⁵ L. 13 luglio 1939, n. 1024.

¹⁶ Art. 1.

¹⁷ «Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione»: art. 3, c. 3.

¹⁸ Art. 3, c. 1.

¹⁹ Così G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 61 e ss., secondo cui peraltro «è fin troppo evidente che la legge n. 1024 non innova in nulla – se non negli aspetti che riguardano la Commissione e in quelli che concernono il rapporto tra decisione del Ministro e risultanze anagrafiche – il decreto n. 1728/1938, che anzi risulta confermato dalla legge stessa. Risulta così confermata la piena continuità tra il tribunale della razza e il corpus normativo razzista». Secondo un autore dell'epoca, invece, il Tribunale andava considerato superiore anche alle supreme magistrature, per il potere assegnatogli di «assoluta indifferenza alle norme codificate»: cfr. G. Nappi, *Trattato di diritto matrimoniale concordatario*, vol. II, Milano, 1945, p. 515, citato da S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 181 ss., che opera una puntuale ricostruzione dei lavori parlamentari preparatori della legge istitutiva del Tribunale.

²⁰ Nella persona del sottosegretario all'Interno, Guido Buffarini Guidi.

²¹ Art. 4.

arianizzato, ma semplicemente gli consentiva, per via di un'annotazione a margine dell'atto di nascita, di sottrarsi ai rigori maggiori della normativa razzista²².

Il Tribunale era composto da cinque membri, di cui tre togati e due provenienti dall'amministrazione dell'Interno²³. Di questi ultimi Giovanni Ortolani era viceprefetto, mentre Antonio Le Pera era il potente direttore della Demorazza, la cui rilevanza nell'opera di persecuzione si è già evidenziata, e che è presumibile facesse parte del Tribunale per assicurare un raccordo tra le attività dei vari organismi nati allo scopo di dare attuazione alle leggi razziste. Quanto ai magistrati, Giovanni Petraccone e Antonio Manca erano consiglieri di Cassazione²⁴, mentre presidente del Tribunale fu Azzariti, che all'epoca dirigeva l'Ufficio legislativo del ministero di Grazia e giustizia da oltre dieci anni.

E così, probabilmente già dall'autunno del 1939, il Tribunale della razza cominciò la sua attività. Poter esaminare i suoi pareri, nonché qualsiasi altro atto istruttorio prodotto negli anni in cui operò, permetterebbe di comprendere meglio le finalità e lo spirito con cui esso fu costituito e svolse i propri lavori. Tali atti tuttavia, a differenza di quelli relativi alla Demorazza, sono scomparsi, cosicché oggi vanno considerati perduti. Nonostante questo vuoto, le pratiche della Demorazza riferiscono, *de relato*, dell'attività del Tribunale e consentono, se non altro, di misurare la quantità di atti lavorati nel quadriennio in cui operò.

Alla metà del 1942 le domande pervenute furono 163, di cui 143 quelle esaminate. Di queste, 104 furono accolte e 39 respinte. Per le prime, risulta che in 55 casi si ritenne accertato un genitore biologico ariano invece di un genitore ebreo; e in 45 un genitore biologico ariano invece di un genitore ignoto. Infine, i casi residui furono decisi d'imperio da Mussolini²⁵.

I numeri, nella loro oggettività, si prestano ad alcune considerazioni. Il primo dato è quello dell'esiguità delle domande, soprattutto se confrontate con quelle presentate per la discriminazione – che, nello stesso periodo di riferimento, furono 8.171, riguardanti 15.339 persone. Questo significa che, mentre circa il 30% della popolazione

²² Non è da escludere che tra le ragioni di tale previsione vi sia stata quella di non alterare la posizione successoria degli interessati.

²³ Segretario della Commissione era il consigliere di amministrazione del ministero dell'Interno Rodolfo Biancorso. Il dato è ricavato da O. De Napoli, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Firenze, Le Monnier, 2009, p. 153.

²⁴ Anche Manca fu nominato giudice costituzionale, nel 1956. Cfr. nota 115.

²⁵ Archivio centrale dello stato (Acs), *ministero dell'Interno* (Mi), *Direzione generale Demografia e Razza* (Dgdr) (1958-1943), b. 13, f. 44. I dati sono presi da M. Sarfatti, *Gli ebrei*, cit., p. 174 e coincidono sostanzialmente con quelli riportati da M.A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista*, cit., p. 144 e da R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., p. 365. Solo degli arianizzati per volontà di Mussolini è possibile ricavare l'identità: si tratta di Umberto Pugliese, generale del genio navale richiamato in servizio; di Guido Artom, figlio di Isacco Artom, segretario particolare di Cavour; della contessa Caracciolo; di Maurizio Rava, fondatore del fascio di Roma e governatore in Somalia dal 1931 al 1935; di Bruno Jesi, ufficiale decorato con medaglia d'oro durante la guerra d'Etiopia. Cfr. M.A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista*, cit., p. 152. Per un altro caso di arianizzazione, cfr. nota 37.

ebraica italiana dell'epoca²⁶ si attivò per attenuare la persecuzione, meno dello 0,3% provò la via dell'arianizzazione. La scarsità delle richieste si giustifica con l'eccezionalità del provvedimento richiesto, ossia il fatto che per ottenerlo bisognava dimostrare di essere nati da relazioni adulterine; e tuttavia, a partire da questi numeri, si tratta di riflettere su un altro punto, che attiene alle modalità di azione del Tribunale e di quanti orbitavano attorno ad esso. Il punto diventa quindi valutare l'operato di chi ne faceva parte.

Nel dibattito storiografico relativo al contributo fornito dall'apparato burocratico al fascismo viene evidenziato un certo strato di vischiosità, interpretato come velata resistenza, che alcuni settori manifestarono nei confronti della fascistizzazione dello stato; la magistratura, in particolare, continua ad essere oggetto di studio²⁷. La questione assume certo rilevanza ai nostri fini. Una delle vulgate diffusasi subito dopo la fine della guerra, e che tanta rilevanza dovette avere per la riabilitazione di chi ne fece parte, è infatti che il Tribunale della razza, sottraendo gli ebrei alla legislazione razziale, andrebbe giudicato, se non con favore, certo con indulgenza, in quanto costituì una sorta di cuneo, all'interno della macchina della persecuzione, in grado di salvare i beneficiati dei provvedimenti di arianizzazione.

Renzo De Felice, che per primo ne trattò e che anche su tale punto ha influenzato a lungo il pensiero storiografico, esprime sul Tribunale della razza un giudizio ambivalente. In generale, afferma che esso fu il più immorale e antiggiuridico degli istituti introdotti dalla legislazione antiebraica, poiché «non si fondava che sull'arbitrio più assoluto e non aveva altro scopo che di favorire coloro che neppure da un punto di vista strettamente fascista avevano altri titoli per essere discriminati e, addirittura, di metterli in una situazione di netto privilegio rispetto agli stessi discriminati»²⁸. Inoltre, «le arianizzazioni mostrano che all'atto pratico esse servirono solo a favorire soprattutto un gruppo di corrotti e un gran numero di persone che sulla immoralità di essi fecero la loro personale fortuna». Tuttavia, nonostante un giudizio apparentemente senza appello, De Felice ritiene che un discorso a parte meritino i componenti del

²⁶ Gli ebrei italiani risultanti dal censimento razzista del 1938 erano poco meno di 50.000. Cfr. M.A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista*, cit., p. 146.

²⁷ I giudizi al riguardo non sempre concordano. Per un'interpretazione, «la gran parte degli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali, formulati all'indomani della svolta razzistica del 1938, così come la quasi totalità delle prassi amministrative, paiono muoversi nel solco di una adesione incondizionata ai motivi ispiratori della politica antisemita del regime»: cfr. S. Mazzamuto, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, in C. Vivanti (a cura di), *Gli ebrei in Italia*, Annali 11, Torino, Einaudi, 1997, p. 1794. Valutazioni severe sono contenute anche in S. Falconieri, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, Il Mulino, 2012. In modo parzialmente difforme, vi è chi ha evidenziato una maggiore resistenza della magistratura, soprattutto penale, al fascismo. Cfr. I. Pavan, *La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1930-1939)*, «Ventunesimo secolo», ottobre 2008. Infine, per lo studio di un caso specifico di «resistenza», cfr. la voce relativa a L. Piccardi di G. Focardi, *ad vocem, Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, tomo II, a cura di G. Melis, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1591 ss.

²⁸ R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., p. 547.

Tribunale, dal momento che esso doveva giudicare sulla base degli elementi sottoposti e, in genere, «cercò di adempiere la sua missione in modo da aiutare il più possibile chi ricorreva ad esso»²⁹.

A tale interpretazione obiettò circa dieci anni dopo Nicola Tranfaglia, secondo cui «il fatto che quel Tribunale adottò nel complesso criteri di interpretazione restrittiva della legge razziale [...] non annulla – crediamo – la responsabilità di chi non ricusò di farne parte»³⁰.

La lettura defelicianiana appare interessante poiché risulta influenzata, in assenza di documenti e carte che la sostengano (anzi, sono numerose le fonti che attestano una generale corruzione attorno e dentro il Tribunale⁵¹), dalla autolettura che gli interessati diedero della loro adesione alla politica razzista del fascismo. Il tema sarà ripreso successivamente. Qui va evidenziato come il ragionamento si dimostri claudicante, per una serie di motivi.

Il primo è che l'istituzione del Tribunale e la precisa definizione del suo agire furono individuati da un'apposita normativa. Sostenere che esso operò con l'obiettivo di sottrarre gli ebrei alla persecuzione sarebbe come affermare che il fascismo, mentre si dotava di strumenti sempre più raffinati e precisi per colpire gli ebrei, al tempo stesso ne costruiva uno per vanificare tale sforzo.

Il secondo elemento, utile a comprendere l'orientamento seguito dai componenti del collegio, si ricava da alcuni dati biografici. Le Pera era direttore della Demorazza, vale a dire dell'organo che si orientò sempre per l'applicazione più severa della normativa persecutoria³². Immaginare che Le Pera potesse operare a favore degli ebrei,

²⁹ *Ibidem*, p. 348.

³⁰ N. Tranfaglia, *Dal regime liberale*, cit., p. 217.

⁵¹ De Felice riferisce che l'eco delle pratiche corruttive, ma forse sarebbe meglio dire estorsive, si propagò ben fuori dalla capitale. Si veda *Storia degli ebrei italiani*, cit., p. 361. Piero Calamandrei scrive: «Il prof. Redenti mi diceva ieri [2 marzo 1940] gli scontri che succedono per il Tribunale della razza. Più di 50 domande di ebrei che chiedono di essere figli di puttane, cioè figli adulterini di padre ariano, e ci sono avvocati e funzionari che guadagnano fior di quattrini su queste speculazioni». E ancora: «Angelini mi racconta particolari precisi sul modo con cui avvenivano le arianizzazioni. Buffarini prendeva 500 mila lire, per interposta persona: veniva il decreto, ma la registrazione della Corte dei Conti tardava. Quando stava per scadere il termine e l'interessato era in grave angoscia, gli si estorcevano altre 100 mila lire per ottenere la registrazione». P. Calamandrei, *Diario 1939-1945*, a cura di G. Agosti, Firenze, La Nuova Italia, 1982, p. 136. Conferma tali testimonianze anche una recente intervista di Luciana Castellina, nata da un matrimonio misto, che riferisce come «per un bel mucchio di soldi l'avvocato Le Pera arianizzò mia madre», Luisetta Liebmann. Cfr. l'intervista di A. Gnoli, pubblicata su «la Repubblica» del 12 gennaio 2014. In una successiva conversazione telefonica con l'autore di questo studio, L. Castellina ha confermato le dichiarazioni rilasciate nell'intervista, precisando che, purtroppo, nessun documento relativo al provvedimento di arianizzazione è stato conservato nelle carte di famiglia.

³² «[...] la demografia e la razza sostenne sempre una linea di estrema intransigenza e, per imporre meglio questa intransigenza, cercò ben presto, dove le fu possibile, di accentrare a sé l'esecuzione della politica antisemita»: cfr. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., p. 361. Le Pera era all'epoca anche direttore della rivista «Razzismo e civiltà»: cfr. I. Pavan, *Prime note su razzismo e diritto in Italia. L'esperienza della rivista «Il Diritto Razzista» (1939-1942)*, in D. Menozzi, M. Moretti, R. Peticci (a cura di), *Culture e libertà. Studi di storia in onore di Roberto Vivarelli*, Pisa, Edizione della Normale, 2006, p. 386.

concedendo pareri favorevoli alla loro arianizzazione, non appare possibile⁵⁵. Gli archivi suffragano tale lettura. In una riunione del 18 febbraio 1942, la Demorazza elaborava delle linee guida in tema di discriminazione e accertamenti razziali (questi ultimi di evidente interesse del Tribunale della razza) estremamente restrittive, con cui si caldeggiava una decisione negativa sulle domande pendenti, la loro non estensione ai familiari del beneficiario, la possibilità comunque di una revocazione delle discriminazioni già concesse, nonché il blocco di ogni domanda relativa all'accertamento dell'identità razziale del richiedente⁵⁴. In tale riunione, soprattutto, si riferisce la presenza di Azzariti, dimostrando così che Demorazza e Tribunale della razza operavano di comune accordo.

Il terzo elemento da prendere in esame riguarda la finalità del Tribunale. Michele Sarfatti ha più di altri contribuito ad evidenziarne il ruolo, criticando l'idea che esso potesse servire a salvaguardare sia pure solo pochi ebrei⁵⁵.

Il Tribunale, in realtà, era ben lontano dall'esprimere una mitigazione della politica razzista. Esso operò in piena coerenza con gli obiettivi del regime, fornendo gli strumenti per porlo al di fuori e al di sopra di ogni regola di diritto. Le misure di arianizzazione, al contrario di quello che venne sostenuto subito dopo la fine del regime, furono adottate in piena armonia con gli ingranaggi della macchina persecutoria.

Il punto risulta tra i più importanti per comprendere quale fosse il fine costituito dal Tribunale, e quindi vale la pena soffermarsi su di esso. Dal gennaio 1942 i soggetti arianizzati non poterono più iscriversi, o rimanere iscritti, al Partito nazionale fascista; con il che si precludevano tutte le attività e gli incarichi che richiedevano preliminarmente tale iscrizione⁵⁶. Inoltre, coloro che erano passati da «misti» ad «ariani» si videro di nuovo retrocedere alla condizione di «misti non ebrei» e sottoposti, per volontà della Demorazza, a continui controlli per verificare se, in realtà, dovessero continuare a considerarsi ebrei *tout court*⁵⁷. Dunque, l'ebreo arianizzato veniva sì sottoposto ai rigori maggiori della persecuzione, ma era pur sempre sottoposto a controllo, e in qualche modo continuava a essere separato dal resto della popolazione.

Infine, c'è un altro elemento da considerare. Per poter ottenere la dichiarazione di arianità l'interessato doveva dimostrare di essere figlio di almeno un genitore diverso da quello legittimo, ovviamente ariano. Poiché *mater semper certa*, il figlio di madre

⁵⁵ «Toccò al prefetto Le Pera, nell'ambito della Demorazza, regolare la normale amministrazione della persecuzione. Proveniente dall'amministrazione prefettizia, questo funzionario vi si impegnò in modo pragmatico, favorevole ad una legislazione sempre più dura e a un'applicazione rigida dei testi legislativi»: cfr. M.A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista*, p. 154.

⁵⁴ Acs, Mi, Dgdr, *Ufficio giuridico*, b. 2, f. 12.

⁵⁵ M. Sarfatti, *Gli ebrei*, cit., p. 174.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 175.

⁵⁷ *Ibidem*. Anche S. Gentile (*La legalità del male*, cit., p. 243) sottolinea «la pesante e spiacevole cappa di provvisorietà» che gravava sugli arianizzati.

ebrea poteva sperare di vedersi arianizzato se riusciva a dimostrare che suo padre era ariano³⁸. Sotto questo punto di vista la dispensa del Tribunale non appare più dunque un gesto magnanimo che intendeva impedire, sia solo per alcuni ebrei, la persecuzione in atto a danno di tutti gli altri. Essa, semmai, esprime la tendenza a distinguere i cittadini in base al sangue³⁹. In altre parole, il Tribunale della razza richiese, a chi sperava di sfuggire alla persecuzione, di dichiararsi frutto di una relazione adulterina. Era solo esibendo tale prova, con cui si accettava il discredito sociale su di sé, sulla propria madre e su tutta la famiglia, che si poteva sperare in un provvedimento favorevole. Va infine ribadito che, all'atto pratico, i fenomeni di corruzione che attorno e dentro il Tribunale della razza, come detto, furono compiuti sono attestati da tutte le fonti.

Il Tribunale dunque operò sempre come *longa manus* del regime, consentendogli di porsi al di sopra e anche contro le leggi da esso stesso volute⁴⁰. Nei suoi quattro anni di vita, esso operò con l'obiettivo di restringere il rilascio dei provvedimenti favorevoli agli interessati; semmai, diffusa fu la pratica di foraggiare un mercato illegale in cui pochi facoltosi ebrei potevano sperare di comprare la loro salvezza, seppure al costo di compromettere la reputazione della propria famiglia.

È tenendo conto di tale contesto, dunque, che appare tempo di interessarsi a chi del Tribunale fu, fin dall'inizio e per tutto il suo funzionamento, il presidente.

Gaetano Azzariti presidente del Tribunale della razza

Quando il regime decise l'avvio di una radicale politica antiebraica, progettò una profonda modifica dell'ordinamento, inserendo una serie di norme che avevano l'obiettivo generale di alterare il processo identitario avviato con l'unificazione nazionale, cui peraltro gli ebrei avevano dato un convinto e assiduo contributo⁴¹. Silvia Falconieri, ad esempio, ha evidenziato che «la razza diviene *affare dei giuristi*, assurgendo al ruolo di bene giuridico privato. La scienza giuridica è chiamata inevitabilmente ad operare con categorie – quali quelle di *razza, ebreo, ariano* – del tutto nuove»⁴².

³⁸ Purché il richiedente esibisse anche un certificato di battesimo anteriore al 1° ottobre 1938. In generale, la normativa sulla arianizzazione diede vita a una casistica gravida di incertezze applicative, e pertanto permeabile a continui abusi.

³⁹ Per una ricostruzione delle varie interpretazioni sull'ideologia razzista del fascismo cfr. M. Sarfatti, *La legislazione antiebraica 1938-1943*, in M. Flores, S. Levis Sullam, M.A. Matard-Bonucci, E. Traverso (a cura di), *Storia della Shoah in Italia*, vol. I, Torino, Utet, 2010, pp. 283 ss.

⁴⁰ A riprova che tali benefici furono solo strumentali e non possono costituire un'attenuante per chi li deliberò, basti ricordare che anche in Germania, cuore e mente della Shoah, fu possibile arianizzare degli ebrei. Cfr. Sarfatti, *Gli ebrei*, cit., p. 174, nota 88.

⁴¹ «Il riferimento al processo di formazione dell'identità nazionale dell'ebraismo italiano in epoca risorgimentale appare certamente come uno dei fattori basilari per comprendere nella sua pienezza e nella sua gravità la portata della ferita che le leggi razziali infersero alla compagine israelitica della penisola, scardinandone il quadro dei valori politici e culturali»: cfr. M. Toscano, *L'abrogazione delle leggi*, cit., p. 25.

⁴² S. Falconieri, *La legge della razza*, cit., p. 12. I corsivi sono nel testo.

La realizzazione di un obiettivo così vasto e profondo (le cui difficoltà emersero ben presto, solo a considerare il radicamento nella società e nei suoi vari settori degli ebrei italiani⁴⁵) rese necessario selezionare un ceto di *chierici* che da un lato traducesse in norme e provvedimenti quanto deciso a livello politico, dall'altro fornisse un fondamento teorico al nuovo *corpus* di norme:

I decreti antiebraici e i testi legislativi razzisti suggeriscono [...] di prendere sul serio le pagine scritte da questi giuristi, che non solo non tardarono a manifestare la propria approvazione nei confronti della nuova legislazione, ma si adoperarono per costruire solide basi teoriche sulle quali fondare il suo progressivo perfezionamento⁴⁴.

È dunque in tale contesto che Azzariti, già avviato a una brillante carriera, seppe cogliere le migliori opportunità per diventare uno dei collaboratori più considerati dal regime.

Nato a Napoli il 26 marzo 1881, di origine pugliese, segue le orme del padre, Giuseppe, e di due dei suoi fratelli (uno dei quali diventa senatore nel 1933), laureandosi in legge a soli vent'anni, e vincendo il concorso da uditore giudiziario (primo classificato) a ventitré. È nello stesso anno, il 1904, che collabora con Ludovico Mortara, futuro guardasigilli, alla redazione del volume *Dell'esercizio delle azioni commerciali e della loro durata*⁴⁵. Come giurista, si forma alla scuola di Orlando, attenta a separare i fattori giuridici da quelli di tipo storico, filosofico o sociologico. In breve, Azzariti «occupa una posizione di rilievo nella scuola italiana di diritto pubblico creata da Vittorio Emanuele Orlando per reagire e rimediare alla decadenza nella quale era decaduta la nostra scuola pubblicistica»⁴⁶. Negli anni mostra interesse per vari argomenti, dal diritto del lavoro al diritto matrimoniale, a quello agrario e commerciale. Si tratta di materie eterogenee, tecnicamente complesse, su cui il fascismo interverrà a fondo, in alcuni casi modificando sensibilmente la prospettiva del precedente ordinamento liberale. Determinato appieno nell'«elevare in modo sicuro il livello di redazione e coordinamento della legislazione in Italia», Azzariti sviluppa un'inclinazione all'organizzazione e al coordinamento di norme. Per questo, sebbene fresco vincitore di concorso, la sua carriera si indirizza lontano dalle aule di giustizia⁴⁷, incardinandosi all'interno dell'apparato burocratico, per-

⁴⁵ Cfr. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., p. 351.

⁴⁴ S. Falconieri, *La legge della razza*, cit., p. 14.

⁴⁵ Azzariti divenne presto uno stretto collaboratore sia di Mortara sia di Scialoja, che, da ministri, lo vollero entrambi come segretario particolare. Cfr. *Gaetano Azzariti*, Discorso commemorativo tenuto dal presidente della Corte G. Ambrosini il 6 marzo 1965, edito a cura della Corte, p. 7.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 8.

⁴⁷ Una nota istruttoria predisposta nel 1944 per l'Alto commissario per l'epurazione lo definisce «magistrato soltanto di nome». Acs, ministero di Grazia e giustizia (Mgg), Direzione generale organizzazione giudiziaria (Dgog), *Commissione per l'epurazione dei magistrati, dei cancellieri e dei pretori (Epurazione)*, b. 2, f. 116: *Azzariti Gaetano*. Azzariti passò alla carriera amministrativa nel 1908, pur proseguendo paral-

correndone in fretta i vari livelli, fino ad approdare, nel 1919, al neocostituito Ufficio legislativo del ministero di Grazia e giustizia, di cui tiene la direzione a partire dal 1927 e fino al 1949 (salvo il periodo dal 25 luglio 1943 al 4 giugno 1944)⁴⁸. Da lì, Azzariti «esercitò un'influenza e un controllo incisivi sulla macchina dello Stato, cooperando tra l'altro alla riforma dei codici». Insomma, Azzariti sembra incline da subito a svolgere una funzione, più che di giudice, di legislatore⁴⁹. Chi ebbe modo di vederlo all'opera quale direttore dell'ufficio ha sottolineato il suo tentativo di salvaguardare principi giuridici cui il regime fascista tendeva a derogare, quali la possibilità di sottoporre sempre a sindacato giurisdizionale un provvedimento amministrativo, l'integrità del giudicato, la necessità della motivazione dei provvedimenti⁵⁰. In ogni caso, col passare degli anni, Azzariti diviene «partecipe della costruzione legislativa del regime fascista», e la sua carriera avanza incessantemente⁵¹.

Negli atti istruttori predisposti dagli uffici dell'Alto commissario per l'epurazione si ricavano altri dati, che vanno presi in esame perché indice della grande considerazione in cui Azzariti era tenuto dai vertici politici del ministero. Un documento riassume l'elenco dei pagamenti a lui effettuati, tra il 1932 e il 1943, ulteriori a quelli percepiti come ordinarie competenze mensili di stipendio e indennità accessorie. L'elenco mostra la continua e intensa attività di Azzariti, al lavoro per le riforme normative in corso in quegli anni. Prende parte alla stesura del Concordato tra stato e Santa sede⁵²; nel 1932 partecipa ai lavori per gli emendamenti al codice civile, nonché per le modifiche alla legislazione sui canoni enfiteutici. Dal 1933 entra a far parte delle commissioni per la riforma del codice civile e di procedura civile; a partire dal 1934 segue anche la riforma del codice marittimo. Nel 1938 è all'opera per redigere l'Albo degli orchestrali e degli insegnanti delle materie musicali e svolge attività per l'Amministrazione degli istituti di previdenza e di pena. Non solo. Negli atti prepara-

lamente quella di magistrato, come spiegato da A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 212.

⁴⁸ F. Lanchester, voce *Azzariti Gaetano*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Enciclopedia Treccani, 1988, vol. 34. Tutti i virgolettati a lui dedicati, se non diversamente indicato, sono tratti dalla stessa voce. N. Bertini (*L'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia*, «Le Carte e la storia», 1, 2005, p. 202) ha mostrato che Azzariti, pur rimanendo sempre incardinato all'interno dell'Ufficio legislativo, fu contemporaneamente messo a capo anche di altre sezioni del ministero.

⁴⁹ «Si può dire che non vi sia stata riforma legislativa alla quale Azzariti non abbia direttamente o indirettamente collaborato. [...] è universalmente noto che egli è stato il più completo, il più attento e il più perfetto conoscitore della nostra legislazione»: cfr. A.M. Sandulli, *Gaetano Azzariti (in memoria)*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1961, pp. 441 ss.

⁵⁰ *Gaetano Azzariti*, Discorso commemorativo, cit., pp. 11 ss. La fonte riportata è G. Scarpello, successore di Azzariti nella direzione dell'Ufficio legislativo.

⁵¹ Nel 1925 matura il grado di consigliere di Corte d'appello, nel 1927 quello di consigliere di Cassazione, nel 1931 è primo presidente di Corte d'appello. Dal 1924 è anche giudice di primo grado per le cause penali della Repubblica di San Marino. Il suo pieno inserimento nell'*establishment* dell'epoca è dimostrato anche dalle onorificenze ottenute: nel 1936 è cavaliere della Gran Croce della Corona d'Italia e nel 1939 entra nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. È inoltre Commendatore con placca di S. Gregorio Magno.

⁵² *Gaetano Azzariti*, Discorso, cit., p. 13.

tori al Rdl n. 126 del 9 febbraio 1939 si trova il suo nome tra i destinatari delle prime bozze⁵³. Nel 1943, infine, è premiato per il «funzionamento e l'attuazione eccezionale del nuovo ordinamento e dei codici fascisti»⁵⁴.

I documenti attestano insomma la piena partecipazione di Azzariti al processo di edificazione della legislazione fascista, compresa quella razziale. Per comprendere meglio la portata del suo coinvolgimento, sembra opportuno fare riferimento, seppure in termini sintetici, a un tema generale, e cioè il grado di adesione del ceto dei giuristi al regime fascista.

Ernesto De Cristofaro ha descritto la relazione tra il ceto dei giuristi e il regime come un concorso di «provvisorietà» e «permanenza», evidenziando la progressiva accettazione da parte del primo della pretesa egemonica del secondo, per cui «molti studiosi [hanno] dovuto accettare di vedere indebolito il loro ruolo e posta tra parentesi l'autonoma elaborazione del loro sapere»⁵⁵.

Maurizio Fioravanti, partendo dalla constatazione che «l'approccio della giuspubblicistica al fascismo sia stato influenzato da un certo clima politico generale»⁵⁶ dell'epoca, ritiene che, una volta che il regime si consolidò all'interno delle istituzioni dello stato liberale, rafforzandosi anzi a scapito di quelle, la scelta dei giuristi fu duplice. Un primo indirizzo, rappresentato da Orlando, si orientò «alla strategia dell'estraneità e dell'indifferenza, che si fondava sull'implicita convinzione [...] che il fascismo, in quanto regime di partito, era di necessità destinato a produrre storia politica contingente, e non vera storia costituzionale».

Buona parte dei giuristi (ad esempio Ranelletti e Santi Romano) fece invece una scelta diversa, decidendo di lavorare all'interno del regime, con la convinzione di poter contribuire alla amministrazione dello stato senza subire la pressione del vertice politico:

⁵³ Si tratta del provvedimento recante la dicitura «Norme d'attuazione relative ai limiti alla proprietà immobiliare e alle autorizzazioni industriali e commerciali», di competenza del ministero delle Finanze. In calce alla bozza, oltre al nome di Azzariti, sono indicati quelli di Giaquinto (Adolfo Giaquinto, avvocato generale dello stato dal 1938), Sirovich (Ugo Sirovich, magistrato amministrativo, all'epoca capo di gabinetto del ministero delle Finanze, senatore dal 25 maggio 1939), De Ruggero, Le Pera, La Torre (Michele La Torre, consigliere di stato), Migliori. Acs, Mi, Dgdr, *Affari generali*, b. 1, n. foglio 118.761. Questi alti rappresentanti di varie amministrazioni costituivano i componenti di una commissione tecnica che aveva il compito di esaminare tutta la legislazione razziale, come indicato da R. De Felice, *Storia degli ebrei*, cit., p. 546.

⁵⁴ Nello stesso anno trova anche il tempo di seguire gli esami di abilitazione alla professione di avvocato, nonché l'esecuzione delle leggi di riforma dell'ordinamento del notariato. Acs, Mi, Dgdr, *Ufficio giuridico*, b. 2, f. 12.

⁵⁵ E. De Cristofaro, *Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla Repubblica (1930-1948)*, p. 63, consultabile su www.laboratoireitalien.revues.org/637.

⁵⁶ M. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 40.

I giuristi dello Stato amministrativo *dovevano*, e non solo potevano, lavorare all'interno del regime fascista. Si trattava per loro di *continuare* a porsi nella posizione prediletta di tutori dello Stato di diritto, collaborando ad impedire che tutto il modello costituzionale si deformasse⁵⁷.

Anche Pietro Costa indica due tipi di giurista, non sempre nettamente distinti, ma sufficientemente delineati: quello militante e quello tradizionalista. Mentre quest'ultimo «organizza le proprie strategie discorsive senza avvalersi di un riferimento esplicito e diretto all'una o all'altra ideologia politica»⁵⁸, il giurista militante tende a riscrivere la tradizione giuridica alla luce della nuova ideologia:

La novità sta nel diverso rapporto che il giurista militante tenta di stabilire tra ideologia politica e strategia disciplinare: facendo divenire la prima parte integrante della seconda, piegando quest'ultima a sorreggere le nuove tesi ideologico-politiche⁵⁹.

Il profilo del giurista militante emerse soprattutto sul piano della legislazione razziale, come ben delineato da Falconieri:

Un numero abbastanza corposo di giuristi – più o meno legati alla politica fascista e accondiscendenti nei confronti della riforma avviata dal Governo sul piano politico ed istituzionale – non mostrò alcuna esitazione a lavorare con le nuove categorie giuridiche razziali e a prodigarsi per la sostituzione del sostrato teorico di quello che si pretendeva il nuovo *corpus* normativo. All'indomani della promulgazione dei decreti del 1938, i giuristi *engagés* nella politica razziale si impegnarono in un processo di sistematizzazione del sostrato teorico della legislazione razziale, finalizzato a uniformare la congerie di disposizioni varate in materia⁶⁰.

A questo punto occorre interrogarsi sulla posizione di Azzariti. Avendo esercitato così a lungo funzioni di responsabilità all'interno dell'amministrazione statale, può apparire problematico assegnare una chiara inclinazione al modo in cui Azzariti interpretò il suo ruolo di giurista. È tuttavia plausibile, come si cercherà di argomentare, che alla fine degli anni Trenta si sia compiuto il passaggio di Azzariti da giurista tradizionale a giurista militante, pur tenendo conto delle varie sfumature possibili tra l'uno e l'altro piano. È infatti proprio nel 1939 che Azzariti viene scelto per guidare il Tribunale della razza. Il fascismo lo conosce da tempo, ne apprezza le doti di tecnico-legislatore, conoscitore profondo dell'organizzazione, incardinato da

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 43 ss. I corsivi sono nel testo.

⁵⁸ P. Costa, *La giuspubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica*, cit., p. 126.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ S. Falconieri, *La legge della razza*, cit., pp. 14 ss. Secondo I. Pavan (*Prime note su razzismo e diritto in Italia*, cit., p. 372), «la ricezione e l'applicazione della normativa razziale italiana da parte di giuristi e magistrati [...] costituisce peraltro un aspetto non ancora del tutto chiarito nel panorama della pur ricca produzione storiografica dedicata negli ultimi anni all'antisemitismo fascista».

sempre nel cuore dell'apparato giudiziario. A capo dell'Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del guardasigilli, Azzariti da molti anni guida quella parte dell'apparato burocratico che svolge «un ruolo di organo di supervisore tecnico di tutte le leggi emanate, nel nuovo regime, dal Governo dotato di potestà legislativa»⁶¹.

È lui, insomma, la persona giusta per il costituendo Tribunale. Perché non è solo un giurista capace e competente. Nonostante Azzariti mantenga costante il suo *low profile* nei confronti del fascismo (pur essendo iscritto al partito dal 1930), è possibile attribuirgli un coinvolgimento maggiore di quello che solo pochi anni dopo egli stesso ricusò di avere mai avuto. Si leggano ad esempio le relazioni presentate da Azzariti in tre convegni svolti a Milano tra il 1940 e il 1942. Dell'ultimo, tenuto il 28 marzo 1942 al Circolo giuridico di Milano, il fascicolo della Commissione per l'epurazione conserva il testo integrale. Il nuovo codice civile è entrato in vigore da pochi giorni. C'è bisogno di scegliere dunque giuristi che siano in grado di esporre con competenza tutte le novità e le finalità perseguite con la riforma. Azzariti è tra i relatori. Gli viene affidato il compito di illustrare il nuovo diritto di famiglia; la sua conferenza si intitola infatti *La famiglia nel nuovo codice civile italiano*.

Gli atti del convegno ci consegnano un Azzariti a suo agio⁶². Conosce chi lo ha invitato, l'illustre amministrativista Oreste Ranalletti. Loda l'università, istituto di alta cultura; loda anche il sindacato fascista forense meneghino. La guerra è appena un lontano fastidio, cui fare un cenno fugace. A Milano, invece, si deve celebrare «la serenità e la fermezza del popolo italiano, che pure teso con tutte le sue forze verso la vittoria, di cui ha certezza, ha proseguito tranquillamente al rinnovamento delle sue leggi»⁶³. Poi passa a esporre i principi riformatori del Libro I del codice.

Azzariti è molto chiaro. Occorreva liberarsi di due «idee ossessionanti», che avevano permeato il codice del 1865: la libertà e l'uguaglianza. Sono queste le terribili idee da cui è partorito l'individualismo che esprimeva il testo appena abrogato, frutto della Rivoluzione francese. Emerge allora lo sforzo del legislatore fascista. Eliminare quelle idee, la libertà e l'uguaglianza, e sostituirle con la dottrina del fascismo, che adesso finalmente «vi domina». Più avanti Azzariti sa essere ancora più chiaro:

L'egualitarismo dominante, per cui la capacità giuridica veniva riguardata come insita nell'uomo, senza differenza di età di sesso di religione o di razza, era considerato quasi come base necessaria di ogni ordinamento giuridico, una specie di dogma indiscutibile. Ora è re-

⁶¹ N. Bertini, *L'Ufficio legislativo*, cit., p. 205.

⁶² Azzariti era stato ospite a Milano già due volte. Nella prima occasione, il 20 maggio 1939, S. Gentile (*La legalità del male*, cit., p. 350), evidenzia che gli accenti razzisti furono più sfumati, e che in effetti si assiste a un crescendo razzista che culmina proprio nell'intervento del 1942.

⁶³ G. Azzariti, *La famiglia nel nuovo codice civile italiano*, in *Le linee fondamentali della nuova legislazione civile italiana sulla famiglia, la proprietà privata, il lavoro e l'impresa*, Milano, Tipografia A. Lucini, 1943.

legato in soffitta. Il nuovo codice inizia proprio le sue disposizioni col dichiarare che l'appartenenza a determinate razze è causa di limitazione della capacità giuridica. E precisamente nel campo dei diritti di famiglia, la limitazione delle capacità dipendente da ragioni razziali assume più perspicua rilevanza. [...]. La diversità di razza è ostacolo insuperabile alla costituzione di rapporti personali, dai quali possano derivare alterazioni biologiche o psichiche alla purezza della nostra gente.

Echeggiano concetti fondamentali per il regime. Contro l'uguaglianza degli uomini, contro la libertà delle persone. Lo Stato deve proteggere la purezza della stirpe, e quindi nella famiglia la razza è criterio di separazione. C'è, in queste poche righe, la piena negazione dell'idea di uguaglianza e libertà degli uomini che proveniva dall'influenza del 1789. Un passo merita ancora di essere riportato. Proclama l'autore:

Già dall'art. 1 [del codice], dove si parla della capacità giuridica, appare chiaro che il tono della legge è mutato e che i vecchi principii, i quali apparivano assiomatici, sono stati abbandonati. La verità è che i principii giuridici non sono immutabili e eterni. Essi hanno un carattere relativo perché connessi con determinati ordinamenti, e sono destinati a mutare con questi. Nel campo del diritto non esistono gli «immortali principii», i quali, del resto, anche fuori del campo giuridico sono ormai morti o agonizzanti.

Con il suo intervento a Milano l'adesione di Azzariti al fascismo non appare più solo quella di un alto burocrate alle istituzioni, ma sembra spingersi ad abbracciarne anche l'ideologia. Sono proprio questi documenti (oltre ovviamente i codici a cui egli lavorò) a testimoniare il fatto che negli anni in cui Azzariti presiede il Tribunale della razza sia avvenuto il suo passaggio da giurista tradizionalista a giurista militante. Mentre pronuncia il suo discorso, Azzariti è ancora il potente presidente del Tribunale della razza. Proprio pochi giorni prima, a febbraio, si è tenuta la riunione della Demorazza, lui presente, in cui si è deciso di restringere i criteri per rilasciare le patenti di arianità⁶⁴.

In generale il suo intervento, laddove nega l'esistenza di principii «immortali» e sollecita l'applicazione dei nuovi, ci spiega ad esempio come sia stato possibile per Azzariti passare da un regime giuridico all'altro col cambiare delle stagioni politiche. E ci spiega, anche, perché gli sarà possibile, solo pochi mesi dopo aver pronunciato questo discorso a suo modo così carico di spirito fascista, abbandonare il regime per nascondersi nell'interregno badogliano e riemergere a guerra finita, pronto a rifarsi una posizione in un'Italia destinata a cambiare.

La relazione del 1942 non è l'unica testimonianza dell'adesione di Azzariti al fascismo. Nelle carte del fascicolo relativo al procedimento di epurazione di Azzariti si

⁶⁴ Cfr. nota 54.

trovano appunti relativi a due altri interventi, pronunciati dopo la fine dei lavori di riforma del codice.

Il primo riporta un estratto di una conferenza dell'8 maggio 1940, intitolata *Disposizioni generali sulle successioni e i diritti dei legittimari nel nuovo codice civile*. Nell'appunto è riportato un ampio e retorico elogio del fascismo:

L'inquadramento di principi tradizionali nella rinnovata estensione del fascismo, lo spirito di modernità che alita negli istituti del codice, la funzione armonica di elementi nuovi e vecchi con quel sano e realistico equilibrio che è il vanto della nostra tradizione italiana e romana, sono questi i caratteri comuni a tutta la codificazione mussoliniana.

Il secondo appunto trascrive due estratti di un discorso di Azzariti, sempre a Milano, intitolato *Linee fondamentali del nuovo codice civile – panorama*. Nel primo si ripete la necessità di superare l'individualismo della Rivoluzione francese e l'idea di libertà che ad esso si collega; nel secondo si precisa:

Ardita e presente nel tempo stesso (la codificazione) riuscirà pure, meno appariscente di tante altre che vediamo sorgere con orgoglio di italiani in questi tempi di fervore e di gloria, ma non meno solida e quadrata e non meno idonea ad attestare, insieme con altre, la libertà dell'Italia fascista guidata dal suo Duce⁶⁵.

Un'altra fonte dell'adesione al razzismo di stato si ricava *de relato* da uno dei commentari al codice civile utilizzati in quegli anni, a cura di M. D'Amelio. Scrive l'autore:

Invero, come nota Azzariti, il concetto di appartenenza alla razza ariana non può essere per il codice diverso da quello che ispira la legislazione per la difesa della razza. È un concetto non tanto biologico o antropologico quanto piuttosto politico e giuridico⁶⁶.

Dunque, di nuovo si ricava che per Azzariti ci sia una piena corrispondenza tra codice civile (alla cui redazione egli si dedicò per anni) e legislazione razziale, e che l'uno si completava e si precisava alla luce dell'altra⁶⁷.

Se, dunque, appare dimostrato il contributo e l'adesione data da Azzariti al fascismo, si pone però il problema successivo, di come egli riuscì a restare indenne dall'epurazione avviata già nei primi mesi del 1944; il fascicolo d'archivio contiene una serie di documenti che aiutano a chiarire la vicenda.

⁶⁵ Acs, Mgg, Dgog, *Epurazione*, cit. Gli estratti sono indicati come «pag. 36» e «pag. 37».

⁶⁶ Citato in O. De Napoli, *La prova della razza*, cit., p. 188.

⁶⁷ Per un esame degli effetti dell'ideologia fascista sul codice civile cfr. S. Gentile, *La legalità del male*, cit., pp. 321 ss. Per un esame più dettagliato degli effetti sul diritto societario, cfr. C. Montagnani, *Ideologia corporativa e controllo giudiziario sulle società di capitali*, Padova, Cedam, 2008, in cui tra l'altro si riporta (p. 49), *de relato*, il giudizio di Azzariti sull'intero Codice, secondo il quale «se si prescindeva dalle poco prudenti (!) disposizioni transitorie, il codice era (solo) sfortunato e che la sua sfortuna dipendeva dalla “data di nascita” trasformatasi in “marchio d'infamia”».